



ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI

“GALVANI - IODI”

Sede: Reggio Emilia Via della Canalina, 21 – Cap. 42123 – Tel. **0522/325711- 0522/551019** Fax **0522 294233**
Sito Internet: www.galvaniiodi.it – E mail: RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice Fiscale: 91168510351

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del2025

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2025

In vigore dal

Premessa

Il presente regolamento di disciplina è parte integrante del Regolamento di istituto dell'IPS Galvani Iodi. Esso recepisce e adatta alla comunità scolastica quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR 134/2025 - e tiene conto del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 nonché delle indicazioni sulla valutazione del comportamento presenti nel D.P.R. 122/2009 come modificato dal D.P.R. 135/2024.

La scuola è luogo di formazione e di educazione, è una comunità informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento italiano. Contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione del loro senso di responsabilità. La vita della comunità scolastica si basa sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.

Le sanzioni disciplinari di cui al presente regolamento concorrono all'attribuzione della valutazione del comportamento, secondo i criteri elaborati dal Collegio dei docenti.

Art. 1 Doveri degli studenti

Gli studenti sono tenuti ad avere un comportamento corretto verso tutti i soggetti che operano nella scuola, nel rispetto delle persone e delle cose: debbono inoltre osservare i regolamenti dell'istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme del presente regolamento.

Costituiscono comunque mancanze disciplinari i comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali e politiche, estrazione sociale, stato di salute, etnia, sesso. Sono considerati particolarmente gravi gli episodi che comportino violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone, indipendentemente dai profili di responsabilità civile o penale che eventualmente ne conseguano.

Ai sensi dell'art 3. dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria sono tenuti

- a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio
- ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'Istituto
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1 dello Statuto, ovvero:

- funzione formativa ed educativa della comunità scolastica;
- valori democratici;
- libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione;
- rispetto reciproco di tutte le persone, quale sia la loro età o condizione;
- ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 Comportamenti sanzionabili (infrazioni disciplinari)

Possono comportare sanzioni disciplinari i seguenti comportamenti:

- I. Copiare durante le verifiche
- II. Utilizzare durante l'orario scolastico il cellulare o altro dispositivo elettronico personale non autorizzato (per questa fattispecie è previsto un regime sanzionatorio specifico)
- III. Disturbare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni o dell'attività didattica
- IV. Introdurre nell'Istituto beni non funzionali all'attività didattica o non autorizzati da docenti o DS, introdurre, detenere o usare oggetti pericolosi o vietati;
- V. Danneggiare strutture o materiali scolastici con qualsiasi mezzo e/o modalità
- VI. Non rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico;
- VII. Non rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di uscite, visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all'estero, attività di Formazione Scuola Lavoro. L'inosservanza delle disposizioni è particolarmente grave nella misura in cui contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi ospitanti;
- VIII. Compiere un plagio di verifiche, compiti a casa e in classe e di qualsiasi elaborato presentato dalle studentesse e dagli studenti come proprio. Rientrano nel plagio la parziale o totale copiatura o parafrasi di scritti di altro autore senza citazione della fonte;
- IX. Non essere presente in classe al cambio di ciascuna ora;
- X. Contravvenire alle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal regolamento d'Istituto nei laboratori, nelle palestre e in ogni ambiente in cui si svolga l'attività didattica
- XI. Allontanarsi dall'Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione;
- XII. Compiere atti lesivi della dignità o del rispetto nei confronti del personale scolastico, di altre studentesse e studenti o di terze persone presenti a scuola o in qualsiasi ambito in cui ci si trovi a svolgere attività didattica;
- XIII. Mostrare atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità;
- XIV. Indossare abbigliamento non consono all'ambiente scolastico;
- XV. Ricorrere a insulti o usare termini volgari ed offensivi;
- XVI. Usare violenza verbale e fisica;
- XVII. Non avere rispetto del materiale altrui;
- XVIII. Rubare;
- XIX. Entrare in ritardo o uscire anticipatamente un numero eccessivo di volte, anche in presenza di giustificazione;
- XX. Manomettere anche online e/o trafugare atti o documenti ufficiali della scuola o dei docenti;
- XXI. Falsificare documenti o firme;
- XXII. Fumare, anche sigarette elettroniche, negli spazi scolastici (violazione che comporta un regime sanzionatorio specifico comprensivo anche di sanzione pecuniaria stabilita per legge);
- XXIII. Fare foto, riprese o registrazioni audio/video con o senza relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto o di qualsiasi ente, istituzione, ambito in cui ci si trovi per attività didattiche;
- XXIV. Adottare comportamenti che, a qualsiasi titolo, offendano o ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica;
- XXV. Compiere reati, illeciti o gravi offese alla dignità della persona o creazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
- XXVI. Compiere atti violenti o aggressioni nei confronti del personale scolastico o di studenti e studentesse;
- XXVII. Rendersi responsabili di atti di bullismo o di cyberbullismo
- XXVIII. Assumere, durante i viaggi di istruzione in Italia o all'estero, comportamenti molto gravi che offendano e ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica o provochino danni morali o psico-fisici oppure creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o possano arrecare danno al progetto educativo in atto.
- XXIX. Tenere qualsiasi comportamento non indicato nelle fattispecie sopra riportate, che si caratterizzi per non essere conforme ai doveri di ogni studente/studentessa in contesto scolastico oppure extrascolastico se in esso si svolge attività programmata/organizzata dall'istituto

Art. 3 Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento. L'insufficienza nel voto di comportamento (voto inferiore a 6) comporta, nello scrutinio finale, la non ammissione all'anno successivo o agli Esami di Stato. Il voto pari a 6, nello scrutinio finale, comporta la sospensione del giudizio e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale (DPR 135/2025, art. 7, comma 2-ter).

La valutazione del comportamento sarà inferiore a sei decimi qualora all'alunno, nel corso dell'anno scolastico, siano state inflitte una o più sanzioni disciplinari di allontanamento dalla scuola per un periodo complessivo di almeno 15 giorni.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto. La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica, e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art. 4 Sanzioni

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

È garantito e tutelato in ogni fase del procedimento disciplinare il diritto di difesa dello studente che potrà sempre esporre le proprie motivazioni e giustificazioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

Elenco delle sanzioni e organi competenti ad irrogarle:

- a. richiamo verbale da parte del docente
- b. ammonizione verbale da parte del DS o di suo collaboratore
- c. richiamo scritto da parte del docente (annotazione)
- d. nota disciplinare da parte del docente;
- e. ammonizione formale sul registro da parte del DS o di suo collaboratore;
- f. convocazione della famiglia da parte del coordinatore di classe
- g. esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola (consiglio di classe);
- h. sequestro di oggetti e di altre apparecchiature che possano ledere l'integrità fisica altrui e consegna degli stessi ai genitori;
- i. allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni con attività di approfondimento presso l'Istituzione scolastica (consiglio di classe);
- j. allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni con attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate o, nei casi previsti dal DPR 24 giugno 1998 , n. 249 art 4, punto 8 quater, a favore della comunità scolastica. La sanzione è estensibile anche oltre il periodo di allontanamento. (consiglio di classe);
- k. allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni con percorso di recupero educativo in coordinamento con famiglia, servizi sociali e autorità giudiziaria (consiglio di istituto)
- l. allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico
- m. allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi (consiglio di istituto);
- n. Risarcimento del danno: le mancanze disciplinari che hanno procurato danni ai beni mobili e immobili dell'istituto o delle strutture ospitanti (italiane o straniere) o a beni privati altrui legittimamente portati

all'interno della scuola, comportano anche l'integrale riparazione del danno a carico dello studente che se ne è reso responsabile. L'autore può essere chiamato a riparare il danno anche attraverso attività di riparazione o utili alla comunità scolastica.

- o. per l'infrazione di cui all'art 2, punto XXVIII: gli accompagnatori, informato il Dirigente Scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rientro, a spese della famiglia stessa, dello studente che si sia reso responsabile dell'atto; a ciò si aggiunge la sanzione prevista dal presente articolo.

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni

Allontanamento dalle lezioni fino a due giorni: nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Le attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Allontanamento dalle lezioni fra tre e quindici giorni; nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento da svolgersi presso strutture ospitanti convenzionate, scelte negli appositi elenchi predisposti dall'U.S.R., assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, o nelle more degli elenchi regionali, le attività sono svolte a favore della comunità scolastica. In ogni caso, le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Con le strutture ospitanti di cui al periodo precedente, l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni che disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. L'elenco delle attività di cittadinanza attiva e solidale sono inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)

Allontanamento superiore a quindici giorni: l'allontanamento superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Per quanto possibile deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola

Infrazioni disciplinari compiute durante sessioni di esame sono di competenza della relativa commissione

In ogni caso in cui il comportamento che costituisce violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all'ordinamento penale, il dirigente scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art 361 c.p.

Tutte le sanzioni disciplinari devono essere adeguatamente motivate.

Art. 10 Attenuanti, aggravanti

Sono considerati aggravanti la recidiva, i comportamenti contrari alle norme di sicurezza e le trasgressioni commesse in attività che si svolgono fuori dall'Istituto (visite d'istruzione, stage, manifestazioni) e soprattutto gli atti di violenza, anche tentata, verso altre persone.

Nel caso di reiterazione di un'infrazione disciplinare dopo aver ricevuto una sanzione relativa alla stessa violazione, si deve procedere all'irrogazione della sanzione immediatamente superiore. Allo studente che in uno stesso quadrimestre siano comminate almeno 5 sanzioni scritte tra note disciplinari, ammonizioni del DS, convocazione della famiglia, esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, sarà sottoposto a procedimento disciplinare per l'attribuzione di sanzione di cui all'art 4, punti i, j.

N.B. Le sanzioni sono tra loro cumulabili e possono essere sostituite da una di maggiore gravità.

Art. 11 Attività di cittadinanza attiva e solidale

Le attività di cittadinanza attiva e solidale sono svolte presso strutture convenzionate e possono consistere in:

- attività di assistenza sociale
- attività socio educative
- attività di cittadinanza solidale
- attività di tutela dell'ambiente
- attività culturali

Possono essere svolte presso la scuola stessa. In tal caso consistono in

- Tutoraggio tra pari (aiuto compiti e supporto digitale)
- Supporto all'integrazione di studenti stranieri
- Supporto ai collaboratori scolastici nella cura degli spazi comuni della scuola
- Supporto alle attività educative e didattiche
- Supporto a studenti con disabilità
- Supporto amministrativo alla scuola
- Lavori di biblioteca, archivio, magazzino

Art. 12 Procedimento

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni sono di competenza del Consiglio di classe che deve essere convocato di norma entro cinque giorni dal Dirigente Scolastico e delibera in composizione allargata ai rappresentanti degli studenti e dei genitori.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono di competenza del Consiglio di Istituto che deve essere convocato di norma entro sette giorni dal Dirigente Scolastico

L'avviso di convocazione del Consiglio di classe straordinario o del Consiglio di Istituto deve essere comunicato per iscritto ai genitori dello studente e anche allo studente se maggiorenne, di norma cinque giorni prima della riunione; alla seduta lo studente, anche se maggiorenne, ha diritto di essere assistito dai genitori o da chi ne fa le veci.

Qualora le mancanze siano gravissime e sussistono particolari esigenze di celerità si procede senza dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento.

In ogni caso, prima della decisione sulla sanzione, allo studente deve essere consentita la possibilità di esporre le proprie ragioni, verbalmente o anche per iscritto, e di presentare prove o testimonianze.

I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi nei procedimenti disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli studenti ai quali viene contestata l'infrazione.

Gli addebiti contestati debbono fondare, sempre, su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali, valutando la gravità dell'infrazione in base ai seguenti elementi:

- rilevanza dell'obbligo violato;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza o imprudenza;
- entità del danno o del disservizio provocato;
- eventuali precedenti violazioni delle stesse norme;

- comportamento pregresso complessivo dello studente.

Nella delibera della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento;

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data dal Dirigente Scolastico in forma scritta ai genitori dello studente e anche allo studente se maggiorenne. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. Di esso viene allegata copia nel fascicolo personale dello studente.

Il Dirigente Scolastico, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, può disporre, in via eccezionale e per ragioni di sicurezza, l'allontanamento cautelativo dalla comunità scolastica di un allievo che si è reso responsabile di fatti gravissimi.

Art. 13 Ricorso all'Organo di Garanzia

Contro la sanzione disciplinare, chiunque vi abbia interesse può presentare un ricorso scritto e congruamente motivato all'Organo di garanzia dell'Istituto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Il ricorso deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto.

L'Organo di garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto al proprio interno, ed è composto da:

- il Dirigente Scolastico in qualità di presidente;
- un docente designato dal Consiglio d'Istituto;
- un genitore eletto in consiglio di istituto;
- uno studente eletto in consiglio di istituto

Dura in carica un anno scolastico ed è validamente convocato con la presenza della maggioranza dei componenti.

I rappresentanti degli studenti e dei genitori hanno il dovere di astenersi dalle deliberazioni sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari che li riguardano personalmente, come studenti o come genitori degli studenti ai quali è stata applicata la sanzione.

L'Organo di garanzia è convocato a cura del Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della riunione e delibera motivatamente sul ricorso a maggioranza dei voti espressi; nel computo non si calcolano le eventuali astensioni; in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Il procedimento ha inizio con la proposizione di impugnazione avverso il provvedimento disciplinare da parte dello studente, o di chi ne abbia interesse, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato l'esito della votazione

L'Organo di garanzia si riunisce e decide in via definitiva sul ricorso entro il termine di 10 giorni dal suo ricevimento. L'esito del ricorso viene notificato per iscritto all'interessato. Qualora l'Organo non decida entro il termine sopraindicato, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'organo di garanzia è anche competente a dirimere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione al presente regolamento.

Contro le decisioni della Commissione di garanzia è ammesso ricorso al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva con le modalità e nei termini indicati dall'art. 5 co. 4 e seguenti del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

TAVOLA SINOTTICA ESEMPLIFICATIVA

Le sanzioni riportate in tabella sono indicate secondo un criterio di gradualità. L'organo competente individua quella più adatta alla situazione concreta facendo riferimento: a rilevanza dell'obbligo violato; intenzionalità del comportamento o grado di negligenza o imprudenza; entità del danno o del disservizio provocato; eventuali precedenti violazioni delle stesse norme (recidiva); comportamento pregresso complessivo dello studente

Infrazione	Provvedimenti disciplinari applicabili (la scelta è proporzionata alla gravità dell'infrazione e ispirata al principio di gradualità)	Organo competente
Copiare durante le verifiche (art 2, I) Compiere un plagio di verifiche, compiti a casa e in classe e di qualsiasi elaborato presentato dalle studentesse e dagli studenti come proprio. Rientrano nel plagio la parziale o totale copiatura o parafrasi di scritti di altro autore senza citazione della fonte (art 2, VIII)	Verifica valutata come consegnata in bianco e nota disciplinare Recidiva: ammonizione formale del DS o suo collaboratore	Docente DS
Ingressi in ritardo/Uscite anticipate per quadrimestre (art 2, XIX): • fino a 10 • 15-20 • 25-30 Indossare abbigliamento non consono all'ambiente scolastico (art 2, XIV)	Richiamo verbale Richiamo scritto (annotazione) Convocazione famiglia	Coordinatore di classe
Utilizzare il cellulare o altro dispositivo elettronico personale non autorizzato (art. 2, II e nota MIM 16 giugno 2025, n. 3392)	1^ episodio: annotazione disciplinare sul registro elettronico; 2^ episodio: annotazione + convocazione della famiglia; 3^ episodio: allontanamento fino a due giorni	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe
Disturbare o impedire il regolare svolgimento delle lezioni o dell'attività didattica (art. 2, III) Non rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico (art. 2, VI) Ricorrere a insulti o usare termini volgari ed offensivi (art. 2, XV)	Richiamo verbale Nota disciplinare Ammonizione DS Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola	Docente Docente DS Consiglio di classe
Introdurre nell'Istituto beni non funzionali all'attività didattica o non autorizzati da docenti o DS, introdurre, detenere o usare oggetti pericolosi o vietati (art. 2, IV)	Nota disciplinare Ammonizione DS Convocazione immediata famiglia Sequestro di oggetto pericoloso e consegna alla famiglia	Docente DS DS

Danneggiare strutture o materiali scolastici con qualsiasi mezzo e/o modalità (art. 2, V) Non avere rispetto del materiale altrui (art. 2, XVII)	Nota disciplinare Ammonizione DS Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alla gravità + risarcimento danno	Docente DS Consiglio di classe
Non essere presente in classe al cambio di ciascuna ora (art. 2, IX)	Richiamo verbale Richiamo scritto (ammonizione) Nota disciplinare	Docente
Non rispettare le disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di uscite, visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all'estero, attività di FSL. L'inosservanza delle disposizioni è particolarmente grave se contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi ospitanti (art. 2, VII)	Richiamo verbale Nota disciplinare Ammonizione del DS Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alla gravità Esclusione dalla partecipazione alle visite guidate, ai viaggi d'istruzione, e/o a particolari attività progettate dalla scuola	Docente DS Consiglio di classe
Allontanarsi dall'Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione (art 2, XI)	Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di classe
Contravvenire alle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalle norme generali e dal regolamento d'Istituto nei laboratori, nelle palestre e in ogni ambiente in cui si svolga l'attività didattica (art 2, X)	Richiamo verbale Nota disciplinare Ammonizione del DS Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alla gravità	Docente DS Consiglio di classe
Adottare comportamenti che, a qualsiasi titolo, offendano o ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica (art 2, XXIV) Mostrare atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità (art 2, XIII)	Nota disciplinare Ammonizione del DS Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Docente DS Consiglio di classe
Usare violenza verbale e fisica (art 2, XVI) Rendersi responsabili di atti di bullismo o di cyberbullismo (art 2, XXVII)	Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alle caratteristiche della infrazione Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di classe Consiglio di Istituto

Rubare (art 2, XVIII)	Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di classe
Manomettere anche online e/o trafugare atti o documenti ufficiali della scuola o dei docenti (art 2, XX)	Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di classe
Falsificare documenti o firme (art 2, XXI)	Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di Istituto
Fumare, anche sigarette elettroniche, negli spazi scolastici (art 2, XXII)	Si rinvia al Regolamento fumo	
Fare foto, riprese o registrazioni audio/video con o senza relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto o di qualsiasi ente, istituzione, ambito in cui ci si trovi per attività didattiche (art 2, XXIII)	Richiamo verbale Nota disciplinare Ammonizione del DS Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alla gravità	Docente DS Consiglio di classe
Compiere atti lesivi della dignità o del rispetto nei confronti del personale scolastico, di altre studentesse e studenti o di terze persone presenti a scuola o in qualsiasi ambito in cui ci si trovi a svolgere attività didattica (art 2, XII)	Allontanamento dalle lezioni per 1 o più giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di classe
Compiere reati, illeciti o gravi offese alla dignità della persona o creazione di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (art 2, XXV)	Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni in base alle caratteristiche della infrazione	Consiglio di Istituto
Compiere atti violenti o aggressioni nei confronti del personale scolastico o di studenti e studentesse (art 2, XXVI)	Possibilità di utilizzare le sanzioni di cui all'art 4, punti l, m	
.Assumere, durante i viaggi di istruzione in Italia o all'estero, comportamenti molto gravi che offendano e ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica o provochino danni morali o psico-fisici oppure creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone o possano arrecare danno al progetto educativo in atto. (art 2, XXVIII)	Allontanamento dalle lezioni per più di 15 giorni in base alle caratteristiche della infrazione + eventuale risarcimento del danno + possibilità di applicare art 4, punto "o"	Consiglio di Istituto
Tenere qualsiasi comportamento non espressamente indicato nelle fattispecie sopra riportate, che si caratterizzi per non essere conforme ai doveri di ogni studente/studentessa in contesto scolastico oppure extrascolastico se in esso si svolge attività programmata/organizzata dall'istituto (art 2, XXIX)	Con una interpretazione estensiva si applica la sanzione corrispondente alla norma alla quale si attribuisce un significato più ampio rispetto al tenore letterale della stessa	